

**Legge n. 904 16/12/1977**  
**- Art. 12 modifica il DPR 601/73 -**  
**(testo vigente)**

Legge 16 dicembre 1977, n. 904 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

**Preambolo**  
**(Omissis).**

**Articolo 1**  
**Art. 1.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

**Articolo 2**  
**Art. 2.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

**Articolo 3**  
**Art. 3.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

#### **Articolo 4**

##### **Art. 4.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

#### **Articolo 5**

##### **Art. 5.**

(Omissis) (1).

(Omissis) (2).

(1) Abroga l'art. 1, d.l. 10 ottobre 1976, n. 694, conv. in l. 6 dicembre 1976, n. 788.

(2) Abroga il primo comma dell'art. 20, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, conv. in l. 7 giugno 1974, n. 216.

#### **Articolo 6**

##### **Art. 6.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

#### **Articolo 7**

##### **Art. 7.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

#### **Articolo 8**

##### **Art. 8.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

## **Articolo 9**

### **Art. 9.**

Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

## **Articolo 10**

### **Art. 10.**

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

## **Articolo 11**

### **Art. 11.**

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977 (1).

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea e per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma nonché gli alti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai.

(Omissis) (2).

(Omissis) (3).

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della L. 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale elevato a 2 miliardi.

L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile.

(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1981 dall'art. 3, d.l. 28 febbraio 1981, n. 36, conv. in l. 29 aprile 1981, n. 163.

(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 2488, c.c.

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2397, c.c.

### **Articolo 11 Bis**

#### **Art. 11-bis.**

La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.

Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.

Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.

Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio.

In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.

La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, primo comma, l. 7 maggio 1986, n. 150.

### **Articolo 12**

#### **Art. 12.**

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. (1) (2) (3)

(1) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 3, l. 18 febbraio 1999, n. 28.

(2) Si veda l'art. 6, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 112, recante disposizioni per il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

(3) Per le limitazioni all'applicazione del presente articolo, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, vedi l'articolo 1, comma 460 e comma 464, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

### **Articolo 13**

#### **Art. 13.**

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui

distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Articolo 14

##### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.